

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 766

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANFROI, SERENA, MARCHINI,
CARNOVALI, VISENTIN, FRIGERIO, PEDRAZZINI e LORENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1994

Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di
previdenza gestito dall'Inps per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato
«Fondo volo»

ONOREVOLI SENATORI. - La parità di sviluppo delle retribuzioni, voluta dai sindacati, tra le diverse categorie di lavoratori, di fronte ad una elevata svalutazione annuale, che negli anni '80 è sempre stata di due cifre, ha prodotto notevoli danni anche ai pensionati che oltre ad essere stati privati degli automatismi perequativi delle pensioni si sono trovati di fronte ad un più che dimezzato potere d'acquisto delle loro pensioni, demagogicamente congelate, in funzione dei differenti periodi di liquidazione.

Solo nel 1991, con il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, si è inteso finalmente sanare gli effetti sperequativi e inflattivi tra le cosiddette pensioni d'annata liquidate prima del 1988, ma con decorrenza dei miglioramenti dal 1991.

I pensionati dei fondi speciali gestiti dall'Inps hanno però dovuto attendere fino alla conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, nella legge 19 marzo 1993, n. 70, per vedere qualche miglioramento, solo percentuale rispetto al danno subito.

Con l'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, recante «Rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'Inps», il Fondo volo è stato inglobato con altri fondi, ma si è omesso di predisporre un provvedimento separato dagli altri fondi, come è giustamente richiamato al comma 4 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1991, n. 59, che dispone «provvedimenti separati che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni», e, inoltre, sono state ignorate le diverse prestazioni istituzionali disposte dalla legge

13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni, che all'articolo 22 prevede l'erogazione delle pensioni per invalidità specifica e professionale.

In sede di conversione del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, gli emendamenti presentati dalla Lega Nord a tutela del Fondo volo e atti a migliorare le pensioni, elaborati sul modello degli aumenti concessi ai telefonici, sono stati respinti. Si è avuta l'impressione di un ennesimo subdolo tentativo di fare sparire il Fondo volo ed è stato confermato l'ingiustificabile accanimento di alcune forze politiche contro i suoi pensionati.

I lavoratori dipendenti da aziende di navigazione aerea subiscono trattenute del 37 per cento sulle loro retribuzioni, dovute a disposizioni legislative generalizzate, e hanno accettato delle determinazioni retributive in contrapposizione a certe garanzie previdenziali. Il loro Fondo volo non ha mai ricevuto contribuzioni dello Stato, contribuisce invece annualmente, con diversi miliardi, ai vari fondi di solidarietà sociale e assistenziale. Il patrimonio del Fondo volo è costituito dai versamenti, soldi privati e non pubblici, effettuati dai lavoratori e dai datori di lavoro ed ha un avanzo utile, a fine gestione 1993, di oltre 760 miliardi di lire: le entrate annuali sono di 285 miliardi di lire e le uscite, per le prestazioni, sono di 166 miliardi di lire, con un bilancio attivo di 120 miliardi di lire; i lavoratori iscritti al Fondo volo sono 8.256 e i pensionati a fine 1993 sono 2.162, di cui 1.576 per vecchiaia, 249 per invalidità e 337 per reversibilità alle vedove. I pensionati prima del 1988, che potranno beneficiare di questo provvedimento, sono solo 696 (dei 2.162 complessivi), di cui 373 per vecchiaia, 110 per invalidità e 213 per reversibilità. L'onere conseguente per i miglioramenti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perequativi qui proposti, che sono solamente percentuali rispetto alla reale perdita del potere di acquisto della nostra moneta, è di circa 16 miliardi di lire l'anno.

Con il presente disegno di legge si intende:

1) sanare le penalizzazioni e gli appiattimenti conseguenti ai sempre avversi mutamenti legislativi, intervenuti nel passato, tra pensionati di diverse annate, particolarmente gravose per i pensionati prima del 1978 ai quali è stato bloccato, mediante l'abrogazione dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e successive modificazioni, che lo prevedeva, l'automatismo perequativo già acquisito e in godimento;

2) garantire e perequare sostanzialmente le pensioni di invalidità per menomazioni fisiche e per causa di servizio.

Come già è stato fatto per le pensioni dei magistrati, dei militari e dei telefonici, è dovuto ai pensionati del Fondo volo un atto di giustizia che dia loro la certezza e la garanzia per un proseguimento sereno della loro già tanto travagliata e provata esistenza e a tale scopo è stato predisposto,

per la vostra approvazione, l'articolato seguente.

Si ribadisce che ai maggiori oneri conseguenti all'approvazione del presente disegno di legge si farà fronte con l'ampia disponibilità finanziaria della gestione, senza maggiorazione delle aliquote contributive e senza alcun peso per la finanza statale. Per contenere i maggiori esborsi a carico del Fondo volo i tempi di decorrenza dei miglioramenti, previsti dal decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1991, n. 59, sono stati spostati dal 1° gennaio 1991 al 1° gennaio 1994 ed è stato posto un tetto massimo mensile per bloccare le pensioni, anomale, liquidate dopo aver usufruito di brevi periodi contributivi con straordinaria retribuzione.

In virtù della relazione esistente tra retribuzione e contribuzione, si rende indispensabile, dopo le passate vicissitudini e per rimanere dentro la stessa barca con buona pace di tutti, aggiornare le pensioni, come già attuato e previsto per altre categorie di lavoratori inclusi i giornalisti, con apposito dispositivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle pensioni a carico del Fondo volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1991, n. 59, con effetto dal 1° gennaio 1994, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo rivalutato del trattamento pensionistico in godimento all'atto della prima liquidazione e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento mensile complessivo di cui al comma 1 è attribuito con misura pari al cento per cento per la quota di aumento fino a lire 500.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 500.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 40 per cento per la quota da lire 1.000.001 a lire 1.700.000 e in misura dell'80 per cento per tutte le eventuali cifre superiori.

3. Alle pensioni di invalidità erogate dal Fondo volo in applicazione della lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni, o in conseguenza di menomazioni fisiche dovute a causa di servizio di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 22 della citata legge n. 859 del 1965, erogate prima del 12 giugno 1984, viene attribuito l'aumento mensile minimo di lire 1.000.000, o quello risultante dal computo di cui ai commi 1 e 2 se più favorevole, fatte salve tutte le condizioni di miglior favore disposte dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, con eventuale maggiore esborso, dal 1° gennaio 1994, a carico del Fondo volo.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può in ogni

caso derivare un aumento complessivo mensile tale da mettere in godimento una pensione superiore a lire 5.000.000.

Art. 2.

1. Gli effetti prodotti sulla base del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, conservano la loro efficacia fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale data si applicano le nuove disposizioni.

Art. 3.

1. Tutte le pensioni in pagamento saranno rivalutate della stessa percentuale di aumento delle retribuzioni, riferita ai pari grado e categoria di ogni pensionato, derivante da ogni rinnovo contrattuale o comunque ottenuto dai lavoratori in attività di servizio, con decorrenza dal successivo 1° gennaio.

Art. 4.

1. Ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione della presente legge, valutati in lire 16 miliardi a regime, si fa fronte con la disponibilità di bilancio del Fondo volo, senza maggiorazione delle aliquote contributive e senza aggravio per la finanza statale.

